



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 2305 / 2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 886 DEL 03/12/2021

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE. AREA DIRIGENZIALE . COSTITUZIONE
FONDO RISORSE - ANNO 2021.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'istruttoria concernente il presente affidamento è stata assegnata al Servizio Gestione amministrativa del personale;
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 s.m.i., ha perfezionato l'iter istruttorio e ha proposto l'adozione del provvedimento in oggetto trasmettendo tale proposta al dirigente responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'Ente;
- nella proposta di cui al punto precedente la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

RICHIAMATA e fatta propria, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la proposta del Responsabile del Procedimento come viene sotto riportata;

DETERMINA

1. di approvare la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'Ente - **anno 2021- secondo lo schema di cui all'allegato "A"** - per un importo complessivo di € **196.687,24 - comprensivi dei valori arretrati (anni 2018-2019-2020) di cui all'art. 56 – comma 1 – del CCNL 17-12-2020;**
2. di dare atto che il medesimo – in applicazione dei pareri Aran All40 in data 27-11-2011 e SEG 045 sopra citati – risulta utilizzabile per € **121.943,34;**
3. di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014.
4. di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, così come previsto dall'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017.

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Al
Dirigente dell'Area personale
e organizzazione

SEDE

Proposta N. 2305 / 2021

**OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE. AREA DIRIGENZIALE . COSTITUZIONE
FONDO RISORSE - ANNO 2021.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo 40 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i, avente ad oggetto : Contratti collettivi nazionali e integrativi, che prevede - al comma 3-bis. - : *“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati)) ai sensi dell'articolo 45, comma 3. ((La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)) ((La contrattazione collettiva integrativa)) si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.;;*

Visto l'articolo 40-bis - comma 1 - del D.L.vo n. 165/2001 e s,m,i, (Controlli in materia di contrattazione integrativa) che prevede : *“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;*

Visto l'articolo 48 comma 4 del D.l.vo n° 165/2001 e s.m.i. (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica) che prevede : *“ 4. [...] Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e'*

disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.”;

Richiamati:

- il CCNL 1998 –2001 (biennio economico 1998-1999) dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali (sottoscritto in data 23/12/1999);
- il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2000/2001 (sottoscritto in data 12/02/2002);
- il CCNL 2002-2005 dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2002-2003 (sottoscritto in data 22/02/2006);
- il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005 (sottoscritto in data 14/05/2007);
- il CCNL 2006-2009 dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007 (sottoscritto in data 22/02/2010);
- il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009 (sottoscritto in data 03/08/2010);
- il CCNL dell’area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2016/2018 (sottoscritto in data 17/12/2020);

Richiamato, altresì, l’art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede :“ [...] *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. [...]”;*

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 del 31-05-2016 con la quale si è stabilito : “*di procedere, in osservanza alle predette disposizioni contrattuali, alla quantificazione – per l’anno 2016 - delle componenti economiche complessive costituenti il “Fondo per le risorse decentrate” relative all’area della dirigenza secondo i valori di cui all’allegato “sub A” – dando atto che detto “Fondo” - tenuto conto sia delle riduzioni di cui alla deliberazione n. 7/2013, sia delle riduzioni di cui alla presente deliberazione conseguenti al trasferimento di personale alla Regione Piemonte, sia di quelle conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo art. 9 – comma 2 bis – del D.L. n. 78/2010 - ammonta per l’anno 2016, in termini di competenza, a € 193.685,96 – così come dettagliatamente individuati nell’allegato medesimo - esclusi oneri riflessi a carico dell’Ente;*

Vista la precedente determinazione **n. 720 del 25/10/2019** con la quale sono state quantificate, per l’anno 2019, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999;

Vista la precedente determinazione **n. 845 del 01-12-2020** con la quale sono state quantificate, per l’anno 2020, le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. 23.12.1999;

Visto l’art. 56 – comma 1 – del CCNL 17-2020 che dispone : “ 1. *A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.* “;

Visto l’art. 54 – comma 4 – del CCNL 17-2020 che dispone : “ 4. *L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data*

del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. . “;

Visto l'art. 57 – comma 4 – del CCNL 17-2020 (Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) che dispone : ” 1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - **destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL**, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. [...]”;

Dato atto che con decreto n° 7 del 25-06-2020 il Presidente della Provincia ha stabilito di individuare : “ nell'ing. Marco ACERBO, per le motivazioni di cui in premessa, il soggetto con il quale stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in posizione di Dirigente tecnico area Viabilità - Edilizia – Polizia Provinciale – Trasporti – Protezione Civile, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. per la durata del mandato del sottoscritto a far data dal 1 luglio 2020; mandando : “ il presente provvedimento al responsabile del settore Organizzazione per il seguito di competenza, ivi compresa la predisposizione del contratto di lavoro, dando atto che il medesimo sarà sottoscritto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.”;

Che, con determinazione dirigenziale n. 446 del 29/06/2020 si è stabilito : “ di disporre - in esecuzione al Decreto n... 7 del 25-06-2020 del Presidente della Provincia - il collocamento in aspettativa a far tempo dal 01-07-2020 e fino al termine del mandato elettivo del Presidente della Provincia - dell'Ing. Marco ACERBO - ai sensi dell'art. 107 – comma 5 – del D.lgs. n. 267/200 e dell'art. 37 – comma 19 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 2. di impegnare le risorse occorrenti per far fronte agli oneri di spesa in relazione ai valori prefissati nel citato Decreto, come risultanti nel prospetto allegato sub a) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai correlati capitoli di spesa - ivi indicati - a valere sul bilancio pluriennale esercizi 2020-2022. “;

Che con decreto Presidenziale n. 11 del 12-10-2020 si è stabilito : “ 1. di affidare, con decorrenza dalla data odierna e sino all'individuazione di altro Dirigente, la responsabilità dell'Area Finanze e Bilancio, Patrimonio e Turismo al Segretario Generale Dott.ssa Antonella Mollia; 2. di assegnare – ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – lettera “c” del D.Lgs. n. 165/2001 – a ciascuna unità organizzativa di massimo livello - al fine di perseguire gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione - il

personale di cui agli allegati prospetti, dando atto che i medesimi tengono conto anche dei recenti provvedimenti in materia di gestione del personale;”

Visto il parere Aran All40 in data 27-11-2011 che recita : “ [...] **le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall’ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio;** conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell’ente, gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999 nel caso di estinzione del rapporto a termine. [...]”;

Visto il parere Aran SEG 045 che prevede : “ [...]) **le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata al Segretario devono considerarsi economie, che conseguentemente tornano a far parte delle risorse di bilancio.** Infatti, in proposito, occorre considerare che, come si legge nella vostra nota, l’ente ha deciso di non ricoprire il posto dirigenziale vacante della dotazione organica, optando per l’assegnazione delle relative funzioni direttamente al Segretario Comunale. Poiché, dunque, i compiti di cui si tratta sono stati affidati al Segretario, la quota delle risorse relativa agli stessi sono risparmiate dall’ente e ritornano nelle risorse di bilancio; [...]”;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla costituzione delle risorse decentrate relativamente all’anno 2021, nell’ammontare complessivo di cui al prospetto allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021-2023, come da ultimo modificato con deliberazione n. 22/2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Richiamati, altresì :

- la Deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 19/SEZ AUT/2018/QMIG del 9 ottobre 2018 secondo la quale gli incrementi contrattuali : “ trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell’espansione della spesa di personale. Diversamente opinando, verrebbero ad essere vanificate le finalità stesse sottese al superamento del “congelamento” della dinamica retributiva, di cui si è già detto.” ;
- il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

PROPONE

1. di approvare la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’Ente - **anno 2021- secondo lo schema di cui all’allegato “A”** - per un importo complessivo di **€ 196.687,24 - comprensivi dei valori arretrati (anni 2018-2019-2020) di cui all’art. 56 – comma 1 – del CCNL 17-12-2020;**

2. di dare atto che il medesimo – in applicazione dei pareri Aran All40 in data 27-11-2011 e SEG 045 sopra citati – risulta utilizzabile per € **121.943,34**;
3. di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021 impegnati ai sensi del comma 2) lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;
4. di dare atto che la costituzione del fondo è contenuta entro i limiti di valore del fondo 2016, così come previsto dall'art. 23 – comma 2 – del D.Lgs. n. 75/2017.

Il Tecnico/Istruttore
(Pierluigi PINNA)

Il Responsabile del procedimento
(Luca CLAVARINO)